

SCHEMA N.....NP/24630
DEL PROT. ANNO 2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Staff affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3474 del 30/11/2017

N. 1008

IN DATA 30/11/2017

OGGETTO : APPROVAZIONE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI PROPRI SERVIZI SULLE SOCIETA' IN HOUSE - INDIRIZZI PER MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.LGS. N. 175/2016,

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si **ATTESTA** che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, **PRESIDENTE** Sonia Viale , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
	X	Giovanni Toti - Presidente			
X		Sonia Viale - Vice Presidente	X		
X		Giovanni Berrino - Assessore	X		
	X	Ilaria Cavo - Assessore			
X		Giacomo Raul Giampedrone - Assessore	X		
X		Stefano Mai - Assessore	X		
X		Edoardo Rixi - Assessore	X		
X		Marco Scajola - Assessore	X		
6	2		6		

RELATORE alla Giunta Sonia Viale e con l'assistenza, in sostituzione del Segretario Generale, del Dirigente Generale Dott.ssa Gabriella Laiolo e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di **SEGRETARIO**

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità **HA APPROVATO** il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 16 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - **IL SEGRETARIO**
30/11/2017 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente **ATTO** viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del **REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I**

**RISULTANZE
DELL'ESAME**

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA :

INHOUSE

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

OGGETTO : APPROVAZIONE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI PROPRI SERVIZI SULLE SOCIETA' IN HOUSE - INDIRIZZI PER MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.LGS. N. 175/2016,

DELIBERAZIONE	N.	1008	IN	30/11/2017
		del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	DATA	

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la legge regionale 5 agosto 2014 n. 20 recante “Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione;
- la legge regionale 28 aprile 2008 n. 10 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008” che, all’articolo 38, disciplina l’esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- le proprie deliberazioni nn. 276 del 7 aprile 2017 sull’attuazione del D.Lgs. n. 175/2016 e 786 del 28 settembre 2017 di ricognizione delle partecipazioni societarie della Regione dirette ed indirette ed individuazione delle azioni di razionalizzazione;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” che, all’articolo 5, definisce i principi in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico mentre all’articolo 192 disciplina il regime speciale degli affidamenti in house;

CONSIDERATO CHE:

- la citata DGR n. 276/2017 evidenzia le società controllate direttamente o indirettamente anche in forma congiunta con altri soci:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Data - IL SEGRETARIO
(Dott. Emanuele Cambiaso)	

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ATTO</div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA INHOUSE
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



Società controllate direttamente	Società con controllo analogo congiunto (dirette/indirette)	Società controllate indirettamente
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.L.L.S.E. SpA (in house)	Liguria Digitale ScpA	Liguria Ricerche SpA (in house)
	ATPL Liguria SpA in liquidazione	Liguricapital SpA (in house)
	I.P.S. - Insedimenti Produttivi Savonesi ScpA	Società Regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle imprese - Liguria International SpA (in house)
	Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. SpA	Liguria Patrimonio Srl
		Parco Tecnologico Val Bormida Srl

- l'articolo 38 della L.r. n. 10/2008 disciplina l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi sulle società in house stabilendo che:

1. La Giunta regionale approva specifici indirizzi e direttive programmatiche cui la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FILSE S.p.A. si attiene nella gestione delle società a capitale interamente pubblico dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del Codice civile, nonché delle società a capitale interamente pubblico dalla stessa partecipate, operanti in specifici settori di interesse regionale.
2. Al fine di garantire, sulle società di cui al comma 1, l'esercizio da parte della Regione, tramite FILSE S.p.A., di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi la Giunta regionale approva uno schema di convenzione da stipularsi con FILSE S.p.A. in riferimento ad ogni società.
3. Nelle società di cui al comma 1, a partecipazione pubblica plurima, il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è esercitato dalla Regione, anche in forma associata, previa intese tra i soci, fatte salve specifiche norme di settore.
4. La Regione può affidare incarichi direttamente, tramite convenzione anche di durata pluriennale, alle società di cui al comma 1, soggette a controllo analogo da parte di Regione, ai sensi dei commi 2 e 3.
5. Gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione possono affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzione di beni e servizi alla FILSE S.p.A. e alle società di cui al comma 1.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

INHOUSE

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- il D.Lgs n. 175/2016 definisce le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (articolo 4, comma 4) stabilendo che le società in house debbano avere come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 e che salvo quanto disposto dall'articolo 16 tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti; la disciplina delle società in house, di cui all'articolo 16, è la seguente:

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

- a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
- b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
- c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

INHOUSE

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

- il D.Lgs n. 50/2016 definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico (articolo 5) ed il regime speciale degli affidamenti in house (articolo 192) come di seguito indicato:

Art. 5 Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

INHOUSE

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione.

8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che la misura dell'attività è credibile.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

INHOUSE

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

Art. 192 Regime speciale degli affidamenti in house

1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità, alle, disposizioni di cui al [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162.

CONSIDERATO che l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 236 del 9 ottobre 2017 ed entrata in vigore il 10 ottobre 2017, ha definito le seguenti modalità e criteri per il riscontro dell'esistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016:

i soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco	Sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall' art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 175/2016 , intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi <i>in house</i> in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi
--	--

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

INHOUSE

PAGINA : 6

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



la presentazione della domanda	<p>4.1. La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (cosiddetto RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.</p> <p>4.2. Nel caso di controllo a cascata (<i>art. 5, comma 2 del Codice dei contratti pubblici</i>), invertito o orizzontale (<i>art. 5, comma 3 del Codice dei contratti pubblici</i>), la domanda di iscrizione dovrà contenere tutte le informazioni utili a dimostrare il controllo analogo sull'organismo in house.</p> <p>4.3. Nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione.</p> <p>4.4. La domanda è presentata in modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on-line.</p> <p>4.5. L'Autorità acquisisce d'ufficio le informazioni richieste nella domanda di cui al punto 4.4 già contenute nelle proprie banche dati o disponibili presso altre banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni. Le informazioni non disponibili attraverso l'accesso alle predette banche dati sono comunicate all'Autorità dai soggetti istanti mediante l'applicativo on-line di cui al punto 4.4.</p>
procedimento	<p>5.2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni decorrenti dall'avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro centottanta giorni dalla data di avvio dello stesso. Di tali termini è data comunicazione ai soggetti richiedenti mediante l'applicativo di cui al punto 4.4; le date di avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell'elenco.</p>
verifica dei requisiti	<p>6.1. L'ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'<i>art. 5 del Codice dei contratti pubblici</i> ovvero dagli <i>articoli 4 e 16 del decreto legislativo n. 175/2016</i> ai fini dell'iscrizione nell'elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente.</p> <p>6.2. L'ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto della società partecipata, che la stessa abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'<i>art. 4, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del decreto legislativo n. 175/2016</i>.</p> <p>6.3. Ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.</p> <p>6.3.1. Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative: a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:</p>

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		INHOUSE
PAGINA : 7	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	



la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.;

b) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:

la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;

la previsione di controlli ispettivi;

il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.

c) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

6.3.2. A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

- a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;
- c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

INHOUSE

PAGINA : 8

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;

- d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
- e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

6.3.3. La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall'Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l'esame degli atti costitutivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti. L'onere della prova è posto a carico dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco o a richiesta dell'Autorità, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria.

6.3.4. L'Autorità può richiedere ulteriore documentazione utile, quale - a titolo esemplificativo - delibere assembleari, determinazioni dell'organo amministrativo, contratti di affidamento, documenti di programmazione, ecc., laddove ritenuti utili per la completezza dell'istruttoria.

6.3.5. Tenuto conto delle diverse forme di controllo analogo individuate dall'[art. 5 del Codice dei contratti pubblici](#), l'Autorità esegue le seguenti verifiche:

- a) in caso di in house «a cascata» (l'amministrazione A controlla un soggetto in house B che a sua volta controlla l'organismo in house C - A concede affidamento diretto a C), l'Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e di B su C al fine di consentire l'iscrizione nell'elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti a C;
- b) in caso di in house «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è un'amministrazione aggiudicatrice - B concede un affidamento diretto ad A), le verifiche da svolgere ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono le medesime previste per l'in house diretto;
- c) in caso di in house «orizzontale» (A controlla sia B che C - B concede un affidamento diretto a C), i requisiti dell'in house sono controllati sia con riferimento al rapporto tra A e B che al rapporto tra A e C.
- d) in caso di controllo congiunto, è verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'[art. 5, comma 5 del Codice dei contratti pubblici](#).

6.4. L'ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge. In tali casi eccezionali, l'Autorità accerta che la partecipazione di soggetti privati prescritta da norme di legge non comporti controllo, poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sull'organismo in house, compiendo le medesime verifiche descritte per la valutazione della sussistenza del controllo analogo.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

INHOUSE

PAGINA : 9

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



6.5. L'ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.

entrata in
vigore

9.1. Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9.2. A partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house. La mancata trasmissione all'Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l'applicativo on-line di cui al punto 4.4, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti di cui al punto 3, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'[art. 213, comma 13 del Codice dei contratti pubblici](#).

9.3. Fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'[art. 5](#) e dell'[art. 192 del Codice dei contratti pubblici](#)

VISTE le precisazioni dell'ANAC di cui ai comunicati del 25 ottobre 2017 e 29 novembre 2017 che hanno differito dapprima al 30 novembre 2017 e successivamente al 15 gennaio 2018 il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016, di cui al punto 9.2 delle Linee guida ANAC n. 7 nelle more della messa in esercizio dell'applicativo informatico;

VISTE, altresì, le seguenti proprie deliberazioni con le quali sono stati definiti gli strumenti per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house:

- n. 1268 del 9 ottobre 2008 ad oggetto "Approvazione schemi di convenzione tra la Regione e la FIL.S.E. SpA ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ex-L.r. n. 10/2008";
- n. 528 dell'11 maggio 2012 di approvazione dello schema di convenzione Regione Liguria / FIL.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 38 della L.r. n. 10/2008 relativa alla partecipazione ad I.P.S. S.c.p.A.;
- n. 1178 del 25 settembre 2013 di approvazione dello schema di convenzione Regione Liguria / FIL.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 38 della L.r. n. 10/2008 relativa alla partecipazione a LIGURCAPITAL S.p.A.;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

INHOUSE

PAGINA : 10

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/24630
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Presidenza - Settore

- n. 1408 del 14 novembre 2014 di approvazione dello schema di convenzione Regione Liguria / F.I.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 38 della L.r. n. 10/2008 relativa alla partecipazione ad I.R.E. S.p.A.;
- n. 849 del 4 agosto 2015 di approvazione dello schema di convenzione Regione Liguria / F.I.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 38 della L.r. n. 10/2008 relativa alla partecipazione ad A.P.T.L. Liguria S.p.A.;
- n. 77 dell'8 febbraio 2017 relativa alla trasformazione di Liguria Digitale in società per azioni con la quale sono stati approvati lo schema di statuto e di patti parasociali che evidenziano le modalità dell'esercizio del controllo analogo in forma congiunta con gli altri soci;
- n. 595 del 21 luglio 2017 ad oggetto "Modifica dello statuto della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. in attuazione del D.Lgs. n. 175/2016 – Indirizzi al rappresentante regionale all'Assemblea straordinaria del 27 luglio 2017";

CONSIDERATO CHE occorre:

- aggiornare ed implementare gli strumenti per l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi definiti con le citate deliberazioni e le conseguenti convenzioni sottoscritte, attuative dell'articolo 38 della L.r. 28 aprile 2008, n. 10;
- definire adeguate modifiche statutarie;
- approvare patti parasociali nei casi di esercizio dell'in-house in forma congiunta con altri soci

declinando i poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societarie così come definito dalla citata deliberazione ANAC;

CONSIDERATO che per l'esercizio dell'in-house in forma congiunta con gli altri soci, evidenziati nella seguente tabella, occorre stipulare patti parasociali analogamente a quanto già effettuato per Liguria Digitale ed ATPL Liguria:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		INHOUSE
PAGINA : 11		
COD. ATTO : DELIBERAZIONE		

SCHEMA N.....NP/24630
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Presidenza - Settore

	PARTECIPAZIONI DIRETTE		PARTECIPAZIONI INDIRETTE					
	F.L.L.S.E. SpA	LIGURIA DIGITALE SpA	IRE SpA	LIGURIA RICERCHE SpA	LIGURCAPITAL SpA	IPS SpA	LIGURIA INTERNATIONAL SpA	ATPL Liguria SpA in liquidazione
Quota partecipazione Regione / Filse	79,11%	99,95%	79,02%	100,00%	98,70%	22,02%	52,00%	40,00%
Altri soci:	Comune di Genova (5,97%), Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale (3,947%), C.C.I.A.A. di Genova (3,71%), C.C.I.A.A. Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona (2,33%), Città Metropolitana di Genova (2,28%), Autorità Portuale della Spezia (2,125%), Comune di Savona (0,163%), Provincia di Savona (0,163%), Provincia di Imperia (0,075%), Provincia della Spezia (0,048%), Comune di Imperia (0,048%), Comune della Spezia (0,048%)	ventitré enti del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR) ex-art. 3 della L.r. n. 42/2006, ossia le Aziende Sanitarie, le ARTE e gli Enti Parco, nonché quattro amministrazioni pubbliche aderenti al progetto "Liguria in rete" ossia il Comune di Genova, l'Autorità Portuale di Genova, il Comune della Spezia e l'Istituto Giannina Gaslini	ARTE Genova (7,248%), ARTE Savona (2,783%), Comune di Genova (2,315%), ARTE La Spezia (1,975%), ARTE Imperia (1,526%), Provincia di Savona (1,5%), Università degli Studi di Genova (1,341%), CCIAA di Genova (0,508%) ed altri enti locali con quote minori (Provincia La Spezia e Comune di La Spezia, Savona, Sanremo, Badalucco, Finale Ligure, Ospedaletti, Alassio, Ceriale, Montaldo Ligure, Riva Ligure, Quiliano, San Lorenzo al Mare, Balestrino, Bergeggi, Mezzanego, Bolano, Sarzana)	no	CCIAA di Genova (1,26%), CCIAA di Imperia (0,03%)	Provincia di Savona (29,21%), Comune di Savona (19,94%), Camera di Commercio di Savona (8,13%), Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (4,01%) ed altri (Comuni di Albenga, Albisola, Albissola Marina, Altare, Borghetto, Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Dego, Finale Ligure, Loano, Millesimo, Pietra Ligure, Quiliano, Roccavignale, Vado Ligure, Villanova d'Albenga)	CCIAA di Genova (12%), CCIAA Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona (36%)	Comune Genova (26,29%), Città Metropolitana Genova (8,65%), Provincia Savona (7,04%), Provincia della Spezia (6,43%), Provincia di Imperia (4,98%), Comune della Spezia (2,83%), Comune di Savona (1,93%), Comune di Imperia (1,85%)
DGR approvazione convenzione sul controllo analogo	1268/2008	77/2017 (patti parasociali)	1408/2014	1268/2008	1178/2013	528/2012	1268/2008	849/2015
Data sottoscrizione	31 ottobre 2008	14 marzo 2017	12 dicembre 2014	31 ottobre 2008	15 ottobre 2013	22 giugno 2012	31 ottobre 2008	2 settembre 2015

Vista la nota del Segretario Generale prot. n IN/2017/352199 del 6 novembre 2017 di costituzione del gruppo di lavoro interdipartimentale per l'attuazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione della Giunta e degli organi societari e la conseguente attività istruttoria svolta;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		INHOUSE
PAGINA : 12		
COD. ATTO : DELIBERAZIONE		



ATTESO CHE ad oggi non è ancora stata attivata la procedura informatica per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO pertanto necessario:

- approvare le allegate "Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di "in house providing" che recepiscono quanto indicato nelle linee guida definite dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 951 del 20 settembre 2017 ai fini dell'attuazione dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016;
- procedere all'attivazione della procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016, delle seguenti società, direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione Liguria, operanti in regime di "in house providing", come evidenziato nella DGR n. 786 del 28/9/2017 di ricognizione delle partecipazioni societarie possedute:
 - Liguria Digitale S.p.A.
 - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.
 - I.R.E. S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure
 - I.P.S. S.c.p.A. - Insedimenti Produttivi Savonesi
 - LIGURCAPITAL S.p.A.
 - LIGURIA RICERCHE S.p.A
 - Società regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese - LIGURIA INTERNATIONAL S.c.p.A.

ancorché per I.P.S. S.c.p.A. sia in corso il processo di fusione in IRE S.p.A., in attuazione dell'art.3 della L.r. n. 33/2016 e della DGR n. 510 del 4 luglio 2017 mentre ATPL Liguria S.p.A. è ormai prossima alla conclusione della procedura di liquidazione della società, con successiva cancellazione dal registro delle imprese;

- stabilire che sono fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell'ambito dell'attuazione delle misure e degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei e nazionali;
- di definire l'indirizzo per la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. SpA. e per le società da essa controllate, di seguito indicate, di adeguare gli statuti societari in conformità a quanto indicato nelle allegate "Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di in house providing":
 - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.
 - I.R.E. S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

INHOUSE

PAGINA : 13

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- LIGURCAPITAL S.p.A.
- LIGURIA RICERCHE S.p.A.
- Società regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese - LIGURIA INTERNATIONAL S.c.p.A.

- di dare atto che per Liguria Digitale S.p.A. gli adeguamenti allo statuto ed ai patti parasociali, di cui alla DGR n. 77/2017 effettuati il 14 marzo 2017, rispondono a quanto stabilito dai D.Lgs. nn. 50/2016 e 175/2016 e alle successive linee guida ANAC n. 7 di cui alla deliberazione n. 251/2017;
- di rinviare a successivi provvedimenti, dando mandato al Presidente o suo delegato ai fini di una definizione di patti parasociali con gli altri soci:
 - l'approvazione degli schemi di patti parasociali relativi alle seguenti società:
 - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.;
 - I.R.E. S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure;
 - Società regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese - LIGURIA INTERNATIONAL S.c.p.A.;

 - la definizione degli schemi di convenzione Regione – F.I.L.S.E. S.p.A. aggiornando quanto definito con le DGR nn. 1268/2008, 528/2012, 1178/2013 e 1408/2014 e dalle conseguenti convenzioni che sono state sottoscritte;

Su proposta del Presidente della Giunta

DELIBERA

- di approvare, per le ragioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, le allegate “Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di in house providing”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che recepiscono quanto indicato nelle linee guida definite dall’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 951 del 20 settembre 2017 ai fini dell’attuazione dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di dare atto, ai fini dell’attivazione della procedura per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016, che le seguenti società, direttamente o indirettamente partecipate dalla Regione Liguria, operano in regime di “in house providing”, come evidenziato nella DGR n. 786 del 28/9/2017 di ricognizione delle partecipazioni societarie possedute:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

INHOUSE

PAGINA : 14

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/24630
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Presidenza - Settore

codice fiscale	ragione sociale	in house congiunto
02994540108	Liguria Digitale S.p.A.	sì
00616030102	Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.	sì
02264880994	I.R.E. S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure	sì
00668900095	I.P.S. S.c.p.A. - Insediamenti Produttivi Savonesi	sì
03101050106	LIGURCAPITAL S.p.A.	no
03865860104	LIGURIA RICERCHE S.p.A.	no
01307600997	Società regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese - LIGURIA INTERNATIONAL S.c.p.A.	sì

ancorché per I.P.S. S.c.p.A. sia in corso il processo di fusione in IRE S.p.A., in attuazione dell'art.3 della L.r. n. 33/2016 e della DGR n. 510 del 4 luglio 2017 mentre ATPL Liguria S.p.A. è ormai prossima alla conclusione della procedura di liquidazione della società, con successiva cancellazione dal registro delle imprese;

- di stabilire che sono fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell'ambito dell'attuazione delle misure e degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei e nazionali;
- di definire l'indirizzo per la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. SpA. e per le società da essa controllate, di seguito indicate, di adeguare gli statuti societari in conformità a quanto indicato nelle allegate "Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di in house providing":
 - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.
 - I.R.E. S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure
 - LIGURCAPITAL S.p.A.
 - LIGURIA RICERCHE S.p.A.
 - Società regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese - LIGURIA INTERNATIONAL S.c.p.A.
- di dare atto che per Liguria Digitale S.p.A. gli adeguamenti allo statuto ed ai patti parasociali, di cui alla DGR n. 77/2017 effettuati il 14 marzo 2017, rispondono a quanto stabilito dai D.Lgs. nn. 50/2016 e 175/2016 ed alle successive linee guida ANAC n. 7 di cui alla deliberazione n. 251/2017;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

INHOUSE

PAGINA : 15

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



- di rinviare a successivi provvedimenti:
 - l'approvazione degli schemi di patti parasociali relativi alle seguenti società, dando mandato al Presidente o suo delegato ai fini della loro definizione con gli altri soci :
 - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.;
 - I.R.E. S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure;
 - Società regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese - LIGURIA INTERNATIONAL S.c.p.A.;
 - la definizione degli schemi di convenzione Regione – F.I.L.S.E. S.p.A. aggiornando quanto definito con le DGR nn. 1268/2008, 528/2012, 1178/2013 e 1408/2014 e dalle conseguenti convenzioni che sono state sottoscritte;
- di incaricare il Direttore Generale della Direzione Centrale Organizzazione, o suo delegato, di procedere alla presentazione all'ANAC della domanda di iscrizione delle seguenti società nell'elenco di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le definite modalità telematiche:
 - Liguria Digitale S.p.A.
 - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.
 - I.R.E. S.p.A. – Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure
 - I.P.S. S.c.p.A. - Insediamenti Produttivi Savonesi
 - LIGURCAPITAL S.p.A.
 - LIGURIA RICERCHE S.p.A.
 - Società regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese - LIGURIA INTERNATIONAL S.c.p.A.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Iacopo Avegno)

Data - IL VICE DIRETTORE GENERALE PRESIDENZA E
INFORMATICA

(Dott. Iacopo Avegno)

Data - IL DIRIGENTE - Affari generali - Settore

(Dott. Paolo Sottili)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Sottili)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

INHOUSE

SCHEMA N..... NP/24630
DEL PROT. ANNO 2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Presidenza - Settore

N. 1008

IN DATA : 30/11/2017

OGGETTO : APPROVAZIONE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI PROPRI SERVIZI SULLE SOCIETA' IN HOUSE - INDIRIZZI PER MODIFICHE STATUTARIE E PATTI PARASOCIALI IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. N. 50/2016 E DEL D.LGS. N. 175/2016,

DOCUMENTI ALLEGATI COSTITUITI DAL NUMERO DI PAGINE A FIANCO DI CIASCUNO INDICATE

Allegato A: Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di “in house providing” – da pag. 2 a pag. 5

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PAGINE N. 5

----- FINE TESTO -----

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

ALLEGATO ALL'ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA :
		INHOUSE
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

ALLEGATO A

Direttive relative al controllo analogo sulle società partecipate dalla Regione Liguria operanti in regime di “in house providing”.

Art. 1

Oggetto, riferimenti e principi generali

Le presenti direttive disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo che la Regione Liguria esercita sulle società dalla stessa partecipate che operano in regime di “in-house providing” in forma diretta ed indiretta, anche in forma congiunta, in attuazione dei D.Lgs. nn. 50/2016 e 175/2016.

Sono fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell’ambito dell’attuazione delle misure e degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei e nazionali nonché le forme di controllo già previste dai rispettivi statuti e le forme di monitoraggio-vigilanza contemplati negli atti di affidamento.

Il controllo analogo è esercitato con le modalità ed i termini di cui ai seguenti articoli in conformità con quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 7 di cui alla deliberazione n. 951/2017.

La Giunta regionale approva specifiche convenzioni con la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. SpA per definire le modalità di esercizio dell’in-house providing in forma indiretta.

La Giunta regionale approva specifici patti parasociali relativi alle società per le quali sussiste l’in house providing in forma congiunta.

Gli affidamenti in regime di in house providing sono regolamentati previa valutazione sulla congruità economica attraverso appositi contratti / convenzioni / disciplinari.

Art. 2

Definizione degli indirizzi e direttive programmatiche

La Regione indica nel documento di programmazione economico finanziario gli indirizzi e gli obiettivi che le società in house sono tenute a perseguire anche mediante l’utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi.

La Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale, approva specifici indirizzi e direttive cui le società dovranno attenersi e fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.

Art. 3

Relazione previsionale e programmatica

Le società a partecipazione regionale presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione previsionale sui programmi di attività e sull’andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l’anno di riferimento ed evidenziando le differenze con l’anno precedente. Tale relazione dà evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli altri Enti pubblici soci, da altre persone giuridiche controllate dai soci stessi ovvero da ulteriori soggetti terzi.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott. Emanuele Cambiaso)

Art. 4

Modalità di esercizio del controllo

Le società partecipate che operano in regime di in house providing sono sottoposte al controllo degli atti più significativi delle società in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti.

Il controllo da parte di Regione Liguria si esercita attraverso tre diverse modalità temporali come di seguito descritte.

A) Il controllo preventivo esercitabile attraverso l'approvazione di:

1. relazione previsionale programmatica dell'attività di cui all'articolo 3, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e degli altri Enti soci pubblici.
2. piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti;
3. ogni atto ulteriore previsto dagli statuti e dai patti parasociali.

B) Il controllo contestuale esercitabile attraverso:

1. l'approvazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale di cui all'articolo 3 e di eventuali ulteriori specifici indirizzi, che le società trasmettono alla Giunta regionale;
2. la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
3. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società *in house*;
4. la possibilità di controlli ispettivi.

C) Il controllo successivo attraverso:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori, tra cui la relazione sul governo societario, dando atto dei risultati raggiunti dalle società in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati;
2. le indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalle società alla Regione Liguria ai fini del controllo che sarà effettuato dalle Direzioni competenti per materia, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee delle società.

Il Settore Presidenza predispose, sulla base delle verifiche e dei controlli effettuati sui bilanci delle società dal competente settore della Direzione Finanza Bilancio e Controlli e dei pareri resi dalle altre Direzioni/Dipartimenti regionali competenti, gli atti di indirizzo che vengono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

Le società collaborano attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere alle società sottoposte al controllo ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

Art. 5

Affidamento degli incarichi

Gli affidamenti in regime di *in house providing* sono regolamentati, previa valutazione della congruità economica, da specifici Contratti/ Convenzioni/Disciplinari avente il seguente contenuto:

- a) oggetto con dettaglio delle attività;
- b) durata;
- c) illustrazione dei costi;
- d) corrispettivi articolati per singola prestazione con dettagliato raccordo con i centri di costo corrispondenti;
- e) controllo e monitoraggio, rendicontazione;
- f) altri contenuti specifici correlati alla tipologia di attività quali a titolo di esempio: disciplina dei rapporti con l'ente affidante, individuando la struttura amministrativa di riferimento; specifica dei livelli di servizio qualitativi; penali e sanzioni contrattuali; modalità di soluzione delle controversie; modalità di modifica del contratto/convenzione; proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti.

Art. 6

Poteri ispettivi e informativa

Le società sono tenute a consentire alla Regione l'esercizio di poteri ispettivi, nonché a presentare i documenti di cui all'articolo 4 al fine di consentire le verifiche connesse all'attuazione degli interventi secondo una logica di controllo direzionale e strategico.

Le società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo, sono tenute a fornire alla Regione le seguenti informative:

- comunicazione in ordine agli affidamenti di attività da parte di altri eventuali Enti pubblici Soci, anche al fine di verificare il permanere del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- trasmissione preventiva delle convocazioni dell'organo di amministrazione;
- trasmissione preventiva delle convocazioni delle Assemblee dei soci, con potere propositivo della Regione in merito a specifici argomenti da inserire e con possibilità, nel caso di *in house* indiretto, di designare il proprio rappresentante; particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei soci, del progetto di bilancio delle società ai fini dell'esercizio del controllo da parte della Giunta regionale sullo stesso;
- nel caso di *in house* indiretto, trasmissione preventiva delle convocazioni delle Assemblee di coordinamento/Comitato di coordinamento con possibilità per Regione di designare il proprio rappresentante;
- trasmissione alla Giunta regionale dei verbali delle Assemblee dei soci;
- trasmissione alla Giunta regionale, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalle relazioni degli organi di amministrazione e controllo e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

Art. 7

Flussi informativi verso le società

La Regione invia, ad opera delle Direzioni competenti o tramite il Settore Presidenza, tutte quelle informazioni, anche riferite all'evoluzione della normativa, che possono essere utili alle società nel garantire eventuali tempestivi adeguamenti.

Art. 8

Controllo analogo congiunto

La Regione promuove il coordinamento tra i soci per l'esercizio del controllo analogo sulle società in regime di "*in house* congiunto".

Gli statuti e i patti parasociali disciplinano l'esercizio del controllo in forma congiunta, in particolare, mediante:

- la partecipazione al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dagli statuti;
- la partecipazione all'Assemblea di Coordinamento/Comitato di coordinamento dei Soci, appositamente istituiti quali strumenti attraverso cui i Soci esercitano sulle società il controllo analogo congiunto a quello esercitato sui

propri servizi e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi

Tali organismi rappresentano la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, della valutazione e del controllo preventivo, contestuale e a posteriore da parte dei Soci della gestione e amministrazione delle società, nonché dei rapporti tra i soci e tra i soci e le società. Tali organismi esprimono gli indirizzi vincolanti ed i pareri necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulle società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario delle stesse, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, possono richiedere relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

Art. 9

Normativa applicabile e rinvio

Per quanto non specificato nelle presenti direttive, si applica quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia. Le presenti direttive sono soggette ad eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.

_____ FINE TESTO _____